


**Annuario
2015**



Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

Autori:

Alessia Arena, Salvatore Caldara, Rosalia La Mantia, Giovanni Vacante

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA

La direttiva europea 96/61/CE, cosiddetta “IPPC”, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, ha introdotto l'obbligo per alcune categorie di aziende produttive di dotarsi di una specifica autorizzazione all'esercizio, contenente condizioni il cui rispetto ha lo scopo di prevenire o comunque limitare gli impatti che l'attività ha sull'ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni in aria, acqua e suolo e la corretta gestione dei rifiuti.

In Italia, la direttiva IPPC e le sue successive integrazioni sono attualmente recepite nel DLgs 152/2006 Parte II Titolo III bis che, per le categorie di aziende assoggettate, prevede il rilascio da parte dell'autorità competente di un provvedimento di autorizzazione all'esercizio, dell'intera installazione o di sue parti, noto come autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L'AIA è rilasciata al termine di un procedimento al quale, per le installazioni di competenza regionale (vedi box), partecipa anche ARPA – emettendo un parere obbligatorio sui controlli e sui monitoraggi ambientali che il gestore è tenuto ad effettuare periodicamente per assicurare il controllo delle emissioni della sua azienda e per garantire il rispetto dei relativi limiti. Essa inoltre contiene le condizioni di esercizio dell'impianto necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, sostituisce tutte le singole autorizzazioni ambientali precedentemente necessarie all'esercizio dell'installazione (scarichi, emissioni in atmosfera, rifiuti, rumore etc.) e ha generalmente una durata di dieci anni; nel caso in cui l'azienda sia in possesso di una certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, o risulti registrata secondo il regolamento EMAS, la durata dell'autorizzazione è estesa rispettivamente a dodici e a sedici anni.

ISPRA e le Regioni, che si avvalgono a questo scopo delle agenzie ambientali regionali e provinciali, vigilano sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione della singola azienda, quali ad esempio i limiti emissivi fissati dall'autorità competente, con una frequenza stabilita in un piano d'ispezione a livello regionale redatto sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate effettuata dalla Regione; la frequenza delle ispezioni così stabilita varia da un minimo di un anno per le installazioni che presentano i rischi maggiori ad un massimo di tre anni per quelle che presentano i rischi minori.

Il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, SNPA, di cui fanno parte tutte le ARPA/APPA e ISPRA, ha recentemente creato uno strumento (modello SSPC) a supporto delle Regioni per la pianificazione delle ispezioni secondo i criteri previsti dalla normativa e brevemente descritti nel box a fianco.

Sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale le aziende la cui attività è presente nell'allegato VIII alla parte seconda del DLgs 152/2006, aventi capacità produttiva superiore a quella delle soglie riportate nello stesso allegato.

Il rilascio del provvedimento di AIA è di competenza del Ministero dell'Ambiente per gli impianti elencati nell'allegato XII, cioè quelli con maggiore capacità produttiva, e della Regione per tutti gli altri.

In Sicilia sono presenti due distinte autorità competenti per le installazioni AIA di competenza regionale: per tutte le installazioni, tranne quelle che operano nel settore dei rifiuti, l'autorità competente è l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente, per le attività IPPC5 (gestione rifiuti) l'autorità competente è invece l'Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblici – Dipartimento Acqua e Rifiuti.

La direttiva 2010/75/CE, “IED”, recepita nel nostro Paese con il DLgs 46/2014, prevede che il lasso di tempo tra un'ispezione e la successiva sia stabilito attraverso una valutazione sistematica che tenga conto almeno dei seguenti fattori:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione da parte del gestore;
- c) la partecipazione del gestore al sistema di ecogestione e audit EMAS.

La Regione Sicilia non ha ancora implementato un sistema di pianificazione delle ispezioni AIA secondo il modello SSPC, e pertanto attualmente le ispezioni vengono programmate sulla base delle frequenze stabilite nei provvedimenti di autorizzazione, privilegiando gli impianti il cui ultimo controllo abbia evidenziato la presenza di non conformità o sia più lontano nel tempo.

ARPA Sicilia ha però avviato la sperimentazione del modello SSPC e prevede di fornire alla Regione il supporto necessario per la prossima programmazione regionale.

INDICATORE

Numero di installazioni AIA regionali

L'indicatore descrive le installazioni AIA presenti nel territorio regionale, in funzione della loro distribuzione per provincia e per categoria di attività. Nell'ambito del modello DPSIR, l'indicatore è classificabile come "causa primaria/pressione".

In Sicilia sono presenti 73 installazioni IPPC di competenza regionale e 19 di competenza statale.

I grafici sottostanti mostrano la distribuzione delle installazioni di competenza sia regionale sia statale nelle diverse categorie produttive ed anche nel territorio regionale, sulla base della provincia nel cui territorio ricadono.

Figura 1: Numero di installazioni AIA regionali distinte per categoria





Figura 2: Distribuzione delle installazioni AIA regionali per provincia




Le categorie di attività IPPC sono:

1. **Attività energetiche**, ad es. raffinazione di petrolio, produzione di energia elettrica in impianti con potenza termica ≥ 50 MW.
2. **Produzione e trasformazione di metalli**, ad es. acciaierie con capacità produttiva $> 2,5$ t/h.
3. **Industria dei prodotti minerali**, quali cementifici, fabbriche di vetro o di prodotti ceramici, aventi capacità produttiva maggiore o uguale a quella definita nell'allegato VIII precedentemente citato.
4. **Industria chimica**, ad es. industrie farmaceutiche, produzione di pesticidi o di fertilizzanti.
5. **Gestione dei rifiuti**, quali discariche e altri impianti di smaltimento o di trattamento rifiuti con capacità operativa superiore a quella definita nell'allegato VIII per la specifica attività.
6. **Altre attività**, tra le quali rientrano ad es. allevamenti, miniere, concerie ed altre attività le cui capacità produttive superano le rispettive soglie di allegato VIII.

Come si può osservare dalle soprastanti figure, la categoria IPPC più rappresentata per abbondanza numerica è quella relativa alla gestione rifiuti, che da sola rappresenta oltre la metà di tutte le aziende dotate di AIA regionale.

Figura 3: Distribuzione impianti AIA statali per categoria di attività nel territorio regionale



La figura precedente mostra come le installazioni IPPC di competenza statale siano prevalentemente riconducibili ad attività energetiche (raffinerie e centrali termoelettriche) ed in misura minore all'industria chimica.

INDICATORE

Numero di controlli AIA regionali

L'indicatore descrive l'attività svolta dall'Agenzia in termini di numero di aziende sottoposte a controllo. Nell'ambito del modello DPSIR, l'indicatore è classificabile come indicatore di "risposta".

Nel corso del 2015 le Strutture Territoriali di ARPA Sicilia hanno effettuato attività di controllo in 38 installazioni di competenza regionale ed in 16 installazioni di competenza statale, pari rispettivamente al 52 % e all' 84 % delle installazioni presenti nel territorio regionale.

Gli impianti regionali di categoria IPPC5 sono quelli nei quali è stato svolto il maggior numero di ispezioni.

Figura 4: Numero di ispezioni svolte in installazioni di competenza regionale per categoria di attività





Figura 5: Numero di ispezioni svolte in impianti statali per categoria di attività



Le Agenzie per l'ambiente (ARPA/APPA/ISPRA) sono gli enti che accertano:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del gestore, ad esempio la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e il rispetto dei valori limite di emissione;
- che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e tempestivamente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

I controlli a carico del gestore, cosiddetti "autocontrolli", e le loro frequenze sono esplicitati in un documento, redatto dal gestore e sul quale l'agenzia ambientale competente esprime le proprie valutazioni durante il procedimento di autorizzazione, spesso definito "Piano di Monitoraggio e Controllo", o PMC.

Le sottostanti figure riportano il numero di violazioni amministrative e penali, riscontrate nel corso delle ispezioni.

Figura 6: Numero non conformità amministrative per categoria di attività





Figura 7: Numero non conformità penali per categoria di attività



La figure successive mostrano rispettivamente come gli impianti di gestione rifiuti, che come si diceva costituiscono la categoria IPPC più rappresentata in Sicilia per numerosità, siano anche quelli nei quali nel corso delle ispezioni è stato prelevato il maggior numero di campioni e nei quali si è riscontrato il maggior numero di non conformità sui campioni analizzati. Anche se il dettaglio non è riportato, risulta anche che i campioni prelevati sono in massima parte acque (reflue e sotterranee) e rifiuti.

Figura 8: Numero campioni prelevati per categoria di attività





Figura 9: Numero non conformità riscontrate sui campioni per categoria di attività




Presso le installazioni di cui siano state segnalate denunce, gravi incidenti o guasti, infrazioni in materia ambientale o una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, l'autorità competente può disporre l'effettuazione di ispezioni straordinarie.

Nel corso dell'anno 2015 l'unico caso di ispezione straordinaria è stato chiesto dall'Autorità Competente per le installazioni AIA regionali della categoria "gestione rifiuti", l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti, presso l'impianto di discarica ATO CL2 (Gela, C.da Timpazzo). Le ispezioni straordinarie svolte presso l'impianto in oggetto, quattro in tutto, sono state richieste per la verifica dei lavori di messa in sicurezza operativa di una delle vasche della discarica, a causa di una perdita di percolato, ovvero nel marginamento fisico della vasca C-D della discarica.

Infine di seguito si riepiloga graficamente il rapporto esistente tra numero di installazioni regionali autorizzate e numero di ispezioni ordinarie/straordinarie svolte.

Figura 10: Sintesi controlli ordinari/straordinari svolti



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -VAS

La Direttiva europea 2001/42/CE che ha introdotto la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è stata recepita, in Italia, con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, successivamente modificata e integrata.

Le Regioni e le Province Autonome devono adeguare, ove necessario, il proprio ordinamento a tale norma, e secondo quanto stabilito nella stessa con le proprie leggi e regolamenti individuano l'Autorità competente tra le pubbliche amministrazioni con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; disciplinano le proprie competenze e quelle degli altri enti locali; i criteri per individuare gli enti locali territoriali interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale; eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS; le modalità di partecipazione al processo di VAS delle regioni e province autonome confinanti.

Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la Regione Siciliana con l'art. 59 della L.R. 14-5-2009 n. 6 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009*" (pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2009, n. 22) ha disposto che:

- Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

La Giunta regionale ha definito - con propria deliberazione N. 200 del 10 giugno 2009- il modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi nella Regione Siciliana.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 8 luglio 2014, n. 23 è stato approvato il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26).

Il nuovo Regolamento tende a disciplinare il processo di valutazione specificando l'ambito di applicazione; individua due autorità ambientali competenti; i soggetti pubblici competenti in materia ambientale; le modalità di consultazione; la decisione; il monitoraggio; i rapporti tra valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza

Le autorità competenti per i piani/ programmi alle diverse scale territoriali sono individuate all'art. 4 del Regolamento e in Sicilia sono **due** autorità ambientali e in particolare: per i piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale è il *Dipartimento regionale dell'ambiente*; per quelli che riguardano la destinazione dei suoli (urbanistica) è il *Dipartimento regionale urbanistica*.

Ambedue i dipartimenti regionali fanno capo all'Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente.

Le due autorità ambientali mantengono la competenza per tutti i livelli territoriali.

Al fine della semplificazione e della standardizzazione delle procedure VAS riguardanti la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli (Urbanistica), il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha in corso la stesura di una direttiva nella quale saranno declinate le modalità operative differenziate per le varie fattispecie riscontrabili nella pratica.

Il Regolamento di cui al D. Pres.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, individua anche i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) in due livelli territoriali, un livello regionale che comprende:

- a) *Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente*
- b) *Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali*
- c) *Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea*

- d) *Assessorato Regionale delle attività produttive*
- e) *Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità*
- f) *Assessorato Regionale del turismo , dello sport e dello spettacolo*
- g) *Assessorato Regionale della salute*
- h) *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia*
- i) *Dipartimento Regionale della Protezione Civile*
- j) *Azienda Foreste Demaniali (Rientra tra i dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura)*
- k) *Enti Parco Regionali*
- l) *Province Regionali (Consorzi di comuni)*

E un livello provinciale, sovra comunale e comunale sono stati individuati i seguenti soggetti:

- a) *Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente*
- b) *Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA Sicilia (per organizzazione interna agenziale, la competenza è attribuita alle strutture territoriali competenti per territorio)*
- c) *Provincia (Consorzio) di appartenenza*
- d) *Comuni siciliani*
- e) *Comuni limitrofi al Comune che redige il Piano e/o programma*
- f) *Ufficio del Genio Civile*
- g) *Soprintendenze BB.CC.AA*
- h) *Aziende Sanitarie provinciali*
- i) *Ispettorato Ripartimentale delle foreste*
- j) *Enti Gestori delle Riserve Naturali Orientate - RNO*
- k) *Enti Gestori delle Aree Marine Protette - AMP*
- l) *Capitanerie di Porto.*

L'Autorità competente e l'Autorità procedente possono individuare altre amministrazioni cui la legge conferisca competenza in materia ambientale in relazione a specifici piani o programmi.

Il Regolamento prevede inoltre la modalità di consultazione tesa a favorire un'ampia partecipazione sia dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico e prevede che:

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:
 - a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;
 - b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
 - c) lo svolgimento di consultazioni;
 - d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
 - e) la decisione;
 - f) l'informazione sulla decisione;
 - g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;
 - b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui al successivo articolo 14;
 - c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura amministrativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
 4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
 5. La VAS costituisce per i piani o programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.
 6. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (recepimento nella Regione Siciliana della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo).

In merito al monitoraggio VAS di piani e programmi, le norme regionali in generale non aggiungono specificazioni o maggiori dettagli attuativi a quanto stabilito nella norma nazionale in alcuni casi sono presenti specificazioni significative sulla integrazione della definizione dei contenuti del monitoraggio con le altre attività della valutazione, sul contributo degli esiti del monitoraggio al quadro conoscitivo comune disponibile per tutti gli atti di pianificazione/programmazione.

La normativa siciliana prevede che:

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche con il supporto degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità

competente, dell'autorità procedente e degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Sulla base dell'esperienza maturata, sono state rilevate alcune carenze e difficoltà nelle applicazioni di VAS, sia relative ad aspetti generali della valutazione sia ad aspetti connessi ai loro coinvolgimenti diretti.

Le criticità sono riferite alle applicazioni di VAS in generale ma per molti aspetti alle VAS dei piani comunali che costituiscono il numero maggiore di VAS effettuate.

In linea di massima le principali criticità riscontrate, in Sicilia possono essere sintetizzate nelle seguenti:

- In esecuzione della legge e del regolamento (D. Pres. R.S. 8 luglio 2014, n. 23, art. 7), la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma. L'individuazione di tale decorrenza (contestualmente) spesso comporta che il RA e la sintesi non tecnica del p/p vengano compilati in maniera sommaria, generalizzata e priva dei contenuti connessi alle effettive scelte del p/p, riducendo la procedura VAS a un mero adempimento burocratico che spesso si conclude prima che il p/p sia completato in ogni sua parte. In tali situazioni l'assenza di complete informazioni e, in alcuni casi, dell'intera documentazione, vanificano ogni possibile sforzo dell'Agenzia (e delle altre ACMA) a fornire un contributo di merito sui contenuti del Piano e sulla valutazione degli effetti ambientali.
- Basso coinvolgimento del pubblico nella formazione del piano/programma (ad esempio nella scelta e nella valutazione delle alternative);
- Ristretti termini temporali assegnati ai soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione nelle diverse fasi della procedura VAS;
- Mancanza di una regolamentazione della partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico dopo l'adozione/approvazione del piano/programma (monitoraggio e misure correttive del piano/programma);
- Mancanza di indicazioni sui ruoli dell'Autorità competente, dell'Autorità procedente/proponente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nel monitoraggio dei piani e programmi;
- I piani risultano privi delle indicazioni relative alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione e la gestione del Piano di monitoraggio ambientale.
- Ampio oggetto della disciplina. L'art.6, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. spesso porta l'autorità competente a estendere la VAS anche a singoli progetti la cui approvazione avviene in variante allo strumento urbanistico e, spesso, già sottoposti alle specifiche valutazioni ambientali (valutazione d'impatto ambientale e, ove occorre, valutazione di incidenza).

Inoltre nei rapporti ambientali si registra una diffusa generalizzazione nell'individuazione:

- dell'ambito di influenza ambientale e territoriale del piano/programma;
- degli obiettivi di protezione ambientale.

Generalizzazione che non porta spesso ad una mirata identificazione degli effetti significativi ambientali pertinenti al piano/programma e, di conseguenza, ad una accurata individuazione delle misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio.

Nello stesso tempo si riscontra la mancanza di proposte alternative inserite nel p/p e della conseguente loro valutazione a supporto della scelta delle azioni del piano/programma.

INDICATORE

Numero di procedure VAS in funzione del ruolo e dell'attività dell'ARPA Sicilia

L'ARPA Sicilia, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al D. Pres.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, è chiamata a partecipare nelle fasi di consultazione a livello regionale e a livello provinciale, sovracomunale e comunale (verifica di assoggettabilità, rapporto preliminare, rapporto ambientale), in qualità di Soggetto competente in materia ambientale.

Inoltre, il Regolamento dispone che “Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche con il supporto degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali” e “Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente e degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali

Nell'ambito del processo di VAS, l'ARPA Sicilia attualmente ha partecipato in qualità di soggetto competente in materia ambientale – fornendo il proprio contributo istruttorio - per la verifica di assoggettabilità dei p/p e per le fasi di consultazione pubblica del rapporto ambientale preliminare e definitivo.

Inoltre ha collaborato con le autorità proponenti, alla redazione del Rapporto Ambientale del PO FESR Sicilia e PSR Sicilia periodo di programmazione 2007/2013 e 2014/2020, fornendo il supporto e i dati ambientali per l'analisi di contesto.

Tabella: Numero di procedure VAS in funzione del ruolo e dell'attività dell'ARPA Sicilia (dal 2008 al 2015)

Ruolo/Attività	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tot.
Trasmissione dati ambientali			1		4	3	1	1	10
Consultazione verifica di assoggettabilità (screening)		5	9	1		26	32	110	183
Consultazione Rapporto Preliminare (scoping)	5	15	26	10	11	32	11	25	135
Consultazione Rapporto Ambientale		2	7	3	3	7	7	6	35
Collaborazione alla redazione del Rapporto Ambientale					1				1
Collaborazione alla progettazione del Piano di Monitoraggio	1								1
Raccolta informazione (RMA)							1		1
TOTALE	6	22	43	14	19	68	52	142	366

L'Ambito territoriale interessato dai p/p attualmente esaminati è diversificato in sub-comunale/comunale, provinciale, regionale e nazionale, nonché interregionali con riferimento a due programmi esaminati prima dell'anno 2008.

Tabella: Numero di procedure per ambito territoriale (dal 2008 al 2015)

Ambito territoriale/Anno	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015
Comunale	55	11	18	66	38	130
Sovracomunale		1		1	0	0
Provinciale	2			1	0	1
Interprovinciale	13				0	
Regionale		1	1		9	4
Interregionale					0	
Nazionale	1	1			5	6
Internazionale						1
TOTALE	71	14	19	68	52	142